SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998, n. 14.

Regolamento recante elevazione dell'ufficio locale marittimo di Pantelleria a ufficio circondariale marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d),* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di adeguare le strutture periferiche alle nuove esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'ufficio locale marittimo di Pantelleria (Trapani) è elevato a ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Pantelleria.

Art. 2.

1. Il limite della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all'articolo 1 nell'ambito della zona marittima di appartenenza, è individuato nella tabella, vistata dal Ministro proponente, allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante. Detta tabella sostituisce la corrispondente tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 10

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
Trapani	Marsala	Da Punta Torrazza alla foce del torrente Birgi			Trapani, esclusi i comuni di: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Vita.
		Dalla foce del torrente Birgi al limite del comune di Balestrate escluso, comprese le isole Egadi	Favignana Marettimo Castellammare del Golfo	Levanzo Bonagia S. Vito Lo Capo	
	Pantelleria	Isola di Pantelleria			

Visto, *il Ministro dei trasporti e della navigazione*
BURLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il codice della navigazione è stato approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Si trascrive il testo dell'art. 16:

«Art. 16 *(Circoscrizioni del litorale della Repubblica).* — Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è stato approvato con D.P.R. n. 328/1952. Il testo degli articoli 1 e 2 è il seguente:

«Art. 1 *(Circoscrizioni).* — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime».

«Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi).* — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento o capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il testo del D.P.R. 9 agosto 1956, n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956 è ora sostituito dal D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 699, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1994.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a)-c) (omissis);

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Nota all'art. 2:

— Per quanto concerne il D.P.R. n. 1250/1956 v. nelle note alle premesse.

98G0049

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1998, n. 15.

Regolamento recante elevazione dell'ufficio locale marittimo di Soverato ad ufficio circondariale marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di adeguare le strutture periferiche alle nuove esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'ufficio locale marittimo di Soverato (Catanzaro) è elevato a ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Soverato.

Art. 2.

1. Il limite della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all'articolo 1, nell'ambito della zona marittima di appartenenza, è individuato nella tabella allegata al presente decreto che, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante e che integra e modifica la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 11

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
Crotone	Soverato	Dalla foce della fiumara Assi al Comune di Sellia Marina escluso	Catanzaro Lido	//	Provincia di Crotone. Provincia di Catanzaro: limitatamente ai Comuni non compresi nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Vibo Valentia Marina. Provincia di Cosenza, limitatamente ai Comuni non compresi nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Vibo Valentia Marina
		dal Comune di Sellia Marina al Comune di Crucoli escluso (Punta Fiumenica)	Cirò Marina	//	
	Corigliano Calabro	Dal Comune di Crucoli incluso (Punta Fiumenica) a Nova Siri escluso	Cariati Trebisacce	S. Angelo di Rossano Monte Giordano	

Visto, *il Ministro dei trasporti e della navigazione*
BURLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il codice della navigazione è stato approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Si trascrive il testo dell'art. 16:

«Art. 16 *(Circoscrizioni del litorale della Repubblica).* — Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è stato approvato con D.P.R. n. 328/1952. Il testo degli articoli 1 e 2 è il seguente:

«Art. 1 *(Circoscrizioni).* — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime».

«Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi).* — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento o capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il testo del D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1250, recante: «Approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956, è ora sostituito dal D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 699, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1994.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a)-c) (omissis);

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Nota all'art. 2:

— Per quanto concerne il D.P.R. n. 1250/1956 v. nelle note alle premesse.

98G0050

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 gennaio 1998.

Modificazione ed integrazione all'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 concernente: «Interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi». (Ordinanza n. 2731).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel comune di Niscemi colpito da un vasto dissesto idrogeologico;

Vista l'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 1997, n. 257, concernente interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi (Caltanissetta);

Considerato che tale evento calamitoso ha causato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e al patrimonio abitativo, produttivo e culturale;

Vista la nota n. 7409 del 19 dicembre 1997, del comune di Niscemi, con la quale viene richiesto di utilizzare i fondi per l'assistenza, previsti nell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, per provvedere alle esigenze abitative di altri dodici nuclei familiari ed ai costi del servizio scuolabus, nonché al trasloco di uffici comunali, a seguito del provvedimento di sequestro preventivo della procura della Repubblica di Caltagirone;

Vista la nota n. 7479 del 20 dicembre 1997 del commissario delegato, con la quale si rappresenta che i nuovi costi, derivanti dalle sopraelencate nuove esigenze sorte a seguito del citato provvedimento dell'autorità giudiziaria, risultano compatibili con le somme per l'assistenza alla popolazione, già previste ai sensi dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 e già disponibili sulla apposita contabilità speciale;

Vista la nota del 31 dicembre 1997, dell'assessore regionale alla Presidenza con la quale lo stesso rassegna le dimissioni dall'incarico di commissario delegato conferito ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico nel comune di Niscemi e propone che l'incarico stesso venga affidato al prefetto di Caltanissetta;

Preso atto delle motivazioni addotte e ravvisata l'urgente necessità di provvedere alla sostituzione del commissario delegato per fronteggiare le pressanti problematiche connesse all'emergenza;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data della presente ordinanza il prefetto di Caltanissetta è nominato commissario delegato in sostituzione del dimissionario assessore alla presidenza della regione siciliana per le finalità di cui all'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 1997, n. 257. Il prefetto di Caltanissetta subentra anche nella titolarità della gestione della contabilità speciale di cui all'art. 11, comma 3, della stessa ordinanza.

2. Il commissario può nominare un sub-commissario e per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi si avvale oltre che degli uffici della prefettura, dell'ufficio del genio civile di Caltanissetta, di altri uffici della regione, degli uffici degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni interessate.

Art. 2.

1. L'art. 7 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 1997, n. 257, è integrato con il seguente comma 7:

«7. Con il fondo di lire 1,5 miliardi destinati dall'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, per gli scopi di cui all'art. 7 della stessa ordinanza, il commissario delegato provvede anche alle spese di trasloco ed affitto degli uffici comunali ed edifici scolastici interessati da sequestro cautelativo da parte dell'autorità giudiziaria, nonché per l'istituzione di un servizio di scuolabus per la fase di emergenza».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A0827

ORDINANZA 27 gennaio 1998.

Revoca della somma di L. 1.509.762.868 di cui al decreto n. 2619 di repertorio del 16 ottobre 1995 concernente assegnazione fondi alla regione Toscana. (Ordinanza n. 2732).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato per la protezione civile n. 2619 di repertorio del 16 ottobre 1995, con il quale è stata assegnata alla regione Toscana la somma di L. 7.574.000.000 per il ripristino di opere danneggiate a seguito dei violenti nubifragi verificatisi nei mesi di ottobre-novembre 1991 e fino al 15 luglio 1992;

Vista la nota n. 6/9389/17.D del 29 maggio 1997 con la quale la regione Toscana fornisce la documentazione delle spese sostenute;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 6.064.237.132 ed una consegnente somma residua di L. 1.509.762.868;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7596 dell'unità previsionale di base n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 1.509.762.868 assegnata alla regione Toscana con il decreto n. 2619 di repertorio del 16 ottobre 1995, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A0832

ORDINANZA 27 gennaio 1998.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2591 del 26 maggio 1997 concernente: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici del mese di novembre 1996 nella regione Toscana». (Ordinanza n. 2734).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Toscana - provincia di Massa Carrara;

Vista l'ordinanza n. 2591 del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Vista la nota in data 28 dicembre 1997 della regione Toscana, con la quale viene chiesta la concessione di contributi per le attività produttive danneggiate dagli eventi metereologici del novembre 1996;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta formulata dalla regione Toscana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. All'articolo unico dell'ordinanza n. 2591 del 26 maggio 1997 le parole «80 milioni» sono sostituite con le parole «150 milioni».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A0828

ORDINANZA 27 gennaio 1998.

Proroga delle gestioni straordinarie relative agli interventi diretti a fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dalla presenza di sostanze tossico-nocive stoccate abusivamente in aree dei comuni di Ciriè e Tortona, nella regione Piemonte. (Ordinanza n. 2735).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995 con il quale è stata dichiarata l'emergenza nei comuni di Ciriè e Tortona, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1996 e 18 luglio 1997 con i quali è stato prorogato lo stato d'emergenza nei comuni di Ciriè e Tortona fino al 31 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2410 del 4 agosto 1995, con la quale a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza, sono stati autorizzati gli interventi di bonifica idonei a fronteggiare la situazione di emergenza nei comuni di Ciriè e Tortona e sono stati nominati quali commissari delegati per l'individuazione e l'attuazione degli interventi necessari i sindaci dei rispettivi comuni;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2427 del 3 aprile 1996 e n. 2429 del 15 aprile 1996 con le quali il sindaco del comune di Tortona, per incompatibilità della propria attività professionale con l'incarico di commissario delegato, è stato sostituito dal vice sindaco dello stesso comune e sono state disposte procedure più celeri, per quanto attiene al trasferimento dei fondi ai commissari delegati;

Viste altresì le proprie ordinanze n. 2465 del 1° ottobre 1996 e n. 2631 del 5 agosto 1997 con le quali a seguito delle intervenute proroghe dello stato di emergenza nei comuni di Ciriè e Tortona sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997 le gestioni commissariali di cui alle precitate ordinanze numeri 2410, 2427 e 2429;

Viste le note del commissario delegato del comune di Tortona del 15 ottobre 1997 e del 12 novembre 1997 con le quali viene rivolta istanza di novazione del termine al 31 agosto 1998 per il completamento dei lavori che, per difficoltà ed impedimenti imprevisti ed imprevedibili di natura tecnica ed amministrativa rispettivamente connessi alle modalità di smaltimento dei rifiuti di cui trattasi ed ai tempi occorsi per la necessaria attivazione degli impianti di smaltimento ubicati all'estero, non hanno potuto essere completati nei tempi prescritti dalla precitata ordinanza n. 2631 del 5 agosto 1997;

Vista la nota del commissario delegato della città di Ciriè del 16 ottobre 1997 con la quale chiede una dilazione dei tempi fissati dalla già citata ordinanza n. 2631 per potere effettuare una serie di ulteriori interventi che nel corso della bonifica dell'area dell'ex stabilimento Interchim sono risultati necessari ed indifferibili ai fini di eliminare ogni potenziale rischio ambientale e di pervenire ad una totale bonifica dell'area stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997 con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza nei comuni di Tortona e Ciriè fino al 31 agosto 1998;

Ritenuto necessario di dover dare immediata attuazione alla deliberazione di cui sopra onde consentire ai commissari delegati il completamento degli interventi nei siti ex Nuova Roma di Tortona ed ex Interchim di Ciriè;

Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente sulla proroga al 31 agosto 1998 delle gestioni commissariali di cui trattasi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Le gestioni commissariali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2410 del 4 agosto 1995, e successive modificazioni ed integrazioni,

relative agli interventi urgenti intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nello stabilimento ex Nuova Roma, nel comune di Tortona e nello stabilimento ex Interchim, nel comune di Ciriè, sono prorogate al 31 agosto 1998.

Art. 2.

1. Il commissario delegato agli interventi di bonifica relativi al sito ex Interchim di Ciriè è autorizzato a procedere all'esecuzione degli ulteriori interventi risultati necessari ed indifferibili per la completa bonifica dell'area, il cui onere graverà nell'ambito dello stanziamento disposto con le ordinanze n. 2410 del 4 agosto 1995 e n. 2429 del 15 aprile 1996 attraverso l'utilizzo parziale del ribasso d'asta.

Art. 3.

1. I commissari delegati dovranno continuare ad assicurare l'espletamento delle azioni amministrative e giudiziarie, previste dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2465 del 1° ottobre 1996, finalizzate al recupero in via di rivalsa delle somme anticipate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nei comuni di Tortona e di Ciriè, nella regione Piemonte.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A0829

ORDINANZA 27 gennaio 1998.

Revoca della somma di L. 15.042.358 di cui al decreto n. 509 del 29 aprile 1992 concernente l'ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Carema. (Ordinanza n. 2736).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tuffo o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Visto il decreto di rep. n. 509 del 29 aprile 1992 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Carema (Torino) della somma di L. 500.000.000, per il consolidamento di un versante che incombe sull'abitato comunale;

Considerato che alla data odierna il predetto comune ha ultimato gli interventi e che, liquidati i compensi professionali dei collaudatori, a valere sulla predetta assegnazione risulta un residuo di L. 15.042.358;

Considerato, altresì, che l'ultima erogazione risale al mese di aprile 1996 e che sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 15.042.358;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 15.042.358, a valere sull'assegnazione di L. 500.000.000 disposta in favore del comune di Carema (Torino), con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 509 di rep. in data 29 aprile 1992, per far fronte agli interventi di consolidamento di un versante che incombe sull'abitato comunale.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A0830

ORDINANZA 27 gennaio 1998.

Revoca della somma di L. 510.957.940 di cui all'assegnazione disposta con legge n. 497 del 23 dicembre 1992 recante «Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e ottobre 1992». (Ordinanza n. 2737).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, recante «Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e ottobre 1992» con il quale si dispone, tra l'altro, l'assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 10 miliardi per far fronte agli interventi di somma urgenza nelle province di Torino, Alessandria, Asti e Cuneo e in altri comuni e province della medesima regione, individuati con delibera della giunta regionale, danneggiate dalle alluvioni di settembre e ottobre 1992;

Considerato che alla data odierna, a valere sulla predetta assegnazione sono state accertate minori spese per un importo di L. 510.957.940;

Considerato, altresì, che l'ultima erogazione risale al mese di gennaio 1993 e che sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 510.957.940;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 510.957.940, a valere sull'assegnazione di L. 10.000.000.000 disposta in favore della regione Piemonte, con decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, recante «Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e ottobre 1992», per far fronte agli interventi di somma urgenza nei comuni delle province di Torino, Alessandria, Asti e Cuneo e in altri comuni e province della medesima regione.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A0831

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 gennaio 1998.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catania.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 2528/12-7 in data 2 dicembre 1997 del presidente della corte di appello di Catania, con la quale si comunica che gli uffici giudiziari di Siracusa, riportati del dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare nel periodo indicato a fianco di ciascuno a seguito del trasferimento nel nuovo palazzo di giustizia;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catania, nei giorni a fianco di ciascuno indicati, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni di seguito riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

tribunale di Siracusa - tutte le cancellerie ad eccezione di quella del GIP, dal 6 ottobre 1997 al 15 novembre 1997;

pretura circondariale di Siracusa - tutte le cancellerie ad eccezione di quella del GIP, dal 6 ottobre 1997 al 15 novembre 1997;

ufficio del GIP presso il tribunale di Siracusa, dal 10 novembre 1997 al 15 novembre 1997;

ufficio del GIP presso la pretura di Siracusa, dal 10 novembre 1997 al 15 novembre 1997;

ufficio unico notifiche presso il tribunale di Siracusa, dal 6 ottobre 1997 al 15 novembre 1997.

Roma, 27 gennaio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A0838

DECRETO 27 gennaio 1998.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Salerno.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 3153 in data 23 ottobre 1997 del presidente della corte di appello di Salerno, con la quale si comunica che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare dal 15 al 17 ottobre 1997 a causa dell'interruzione dell'erogazione di acqua potabile nei predetti giorni;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Salerno, dal giorno 15 al 17 ottobre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio del giudice di pace di Agropoli;

ufficio NEP di Agropoli, sezione distaccata della pretura circondariale di Vallo della Lucania.

Roma, 27 gennaio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A0839

DECRETO 27 gennaio 1998.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Brescia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 3692/AM/97 in data 14 novembre 1997 del presidente della corte di appello di Brescia, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare nei giorni 28 e 29 ottobre 1997 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Brescia nei giorni 28 e 29 ottobre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio unico presso la corte di appello di Brescia;

ufficio unico presso il tribunale di Bergamo.

Roma, 27 gennaio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A0840

DECRETO 27 gennaio 1998.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Venezia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 1446/I e 1432/I rispettivamente in data 3 e 5 novembre 1997 del presidente della corte di appello di Venezia, con la quale si comunica che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare dal giorno 28 ottobre al 3 novembre 1997 per inagibilità a seguito di incendio sviluppatosi in data 27 novembre 1997 nei locali del palazzo di giustizia;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Venezia dal giorno 28 ottobre al 3 novembre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

tribunale di Vicenza;

pretura circondariale di Vicenza.

Roma, 27 gennaio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A0841

DECRETO 27 gennaio 1998.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 26655 in data 27 ottobre 1997 del presidente della corte di appello di Roma, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Roma nei giorni a fianco di ciascuno indicati, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni di seguito riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio unico presso la corte di appello di Roma - 27, 29 e 30 settembre 1997;

ufficio unico presso il tribunale di Viterbo - 29 e 30 settembre 1997;

ufficio unico presso il tribunale di Frosinone - 29 e 30 settembre 1997;

ufficio unico presso il tribunale di Latina - 29 e 30 settembre 1997;

ufficio unico presso il tribunale di Cassino - 29 e 30 settembre 1997;

ufficio unico presso il tribunale di Velletri - 29 e 30 settembre 1997;

ufficio NEP presso la sezione distaccata di Palestrina - 29 e 30 settembre 1997;

ufficio NEP presso la sezione distaccata di Ceccano - 29 e 30 settembre 1997;

ufficio NEP presso la sezione distaccata di Alatri - 29 e 30 settembre 1997;

ufficio NEP presso la sezione distaccata di Tivoli - 29 e 30 settembre 1997;

ufficio NEP presso la sezione distaccata di Terracina - 29 settembre 1997.

Roma, 27 gennaio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A0842

DECRETO 29 gennaio 1998.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Milano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 6674/UG/97 in data 7 novembre 1997 del presidente della corte di appello di Milano, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare nei giorni 28 e 29 ottobre a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Milano nei giorni 28 e 29 ottobre 1997, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio unico presso la corte di appello di Milano;
ufficio unico presso il tribunale di Monza.

Roma, 29 gennaio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A0843

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 gennaio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nella classi di concorso 45/A - lingua straniera: francese e 46/A - lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale del 28 febbraio 1997 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Vasseur Elise i titoli professionali conseguiti in Francia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento della prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal provveditorato agli studi di Milano, sostenuta dall'interessata il 26 novembre 1997;

Decreta:

I titoli: «Maitrise», in lettere classiche e «Certificat d'aptitude professorat d'enseignement secondaire», conseguiti in Francia dalla sig.ra Vasseur Elise, nata a Dax (Francia) il 25 marzo 1970, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: francese e 46/A - lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 21 gennaio 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A0844

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, in Vercelli.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli;

Viste le delibere del 12 marzo 1997 e 24 settembre 1997 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17 e 23 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17 e 23 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 3.

Comma 1.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Vercelli, la fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della cultura, della tutela del patrimonio artistico *ed ambientale,* della sanità *e della promozione dello sviluppo economico e sociale,* mantenendo altresì le tradizionali finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli mediante le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

(Omissis).

Art. 4.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dall'ammontare della partecipazione nella società bancaria conferitaria e dai cespiti e dalle attività non conferiti.

Esso si incrementa, di norma, per effetto di:

a) accantonamenti a riserva *qualora necessari per la salvaguardia, nel tempo, dell'integrità economica del patrimonio;*

b) investimenti acquisiti con utilizzo di riserve di qualsiasi genere;

c) contributi, conferimenti ed altre liberalità a qualsiasi titolo pervenute ovvero assegnazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.

Art. 7.

(Omissis).

Comma 6.

La qualità di socio non è trasmissibile; i soci perdono tale qualità dopo dieci anni dalla data della nomina ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale, fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo. *I soci, alla scadenza del mandato, possono essere confermati.*

(Omissis).

Art. 13.

(Omissis).

Comma 3.

Alle riunioni dell'assemblea interviene il *segretario generale, (omissis).*

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri, *elevabili ad un massimo di tredici nel caso di cooptazione di cui al quinto comma del presente articolo.*

Undici consiglieri vengono scelti fra i soci e sono nominati rispettivamente:

uno dall'amministrazione comunale di Vercelli;

uno dall'amministrazione provinciale di Vercelli;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli;

uno a turno dalle amministrazioni comunali di Varallo e di Borgosesia;

sette dall'assemblea dei soci.

Essi devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente.

La nomina non comporta rappresentanza, nell'organo amministrativo della Fondazione, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Il consiglio di amministrazione, a maggioranza di 2/3 dei presenti, può nominare, anche al di fuori del novero dei soci, due consiglieri scelti fra persone dotate di elevata qualificazione professionale e/o di competenza specifica nel settore gestionale e amministrativo e/o di competenza specifica nella valutazione di progetti che attengono ai settori istituzionali di intervento.

Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, il presidente ed il vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere.

Art. 15.

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il presidente ed il vice presidente nominati in conformità all'ultimo comma dell'articolo precedente, durano nell'incarico cinque anni e possono essere confermati nella carica solo per un altro mandato consecutivo.

Alla scadenza del mandato *dei componenti del consiglio* si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro il termine previsto dalla normativa vigente, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva dall'assemblea dei soci.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

Art. 16.

(Omissis).

Comma 2.

Il consiglio puo delegare proprie attribuzioni al presidente e al *segretario generale* determinando *(omissis).*

Comma 3.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(omissis);

h) la nomina e la revoca del *segretario generale* e del suo sostituto;

(omissis).

Art. 17.

(Omissis).

Comma 3.

Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera raccomandata spedita ai membri del consiglio, ai sindaci ed al *segretario generale* almeno *(omissis)*.

Comma 7.

Le votazioni su questioni riguardanti i membri del consiglio, i sindaci ed il *segretario generale* sono fatte a scrutinio segreto... *(omissis)*.

Comma 8.

I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal presidente e dal *segretario generale*, in veste di segretario del consiglio.

Art. 23.

Il consiglio di amministrazione nomina, anche fra i propri componenti, il segretario generale dell'ente e ne determina i poteri le funzioni nonché la misura del compenso.

In particolare, egli svolge funzioni di segretario del consiglio e dell'assemblea, redigendo i relativi verbali; provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio e dà esecuzione alle deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi.

In caso di assenza od impedimento del segretario generale, il consiglio di amministrazione può designare un suo sostituto.

98A0835

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 1997.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale del carnevale di Viareggio - Festival della canzone italiana di Sanremo - Carnevale di Putignano, manifestazione 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1997;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della Lotteria del carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di Sanremo e del carnevale di Putignano - manifestazione 1998 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria nazionale del carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di Sanremo e del carnevale di Putignano - manifestazione 1998, con inizio il 30 dicembre 1997, si concluderà il 15 marzo 1998.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 40 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della Lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 3 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria nazionale del carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di Sanremo e del carnevale di Putignano - manifestazione 1998, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 11 marzo 1998.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i Giochi a Roma, alle ore 15,00 di venerdì 13 marzo 1998.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 15 marzo 1998, alle ore 11,00. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 15 marzo 1998 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i carri del carnevale di Viareggio, con le canzoni del Festival della canzone italiana di Sanremo e con i carri del carnevale di Putignano.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie di Viareggio, di Sanremo e di Putignano iniziando dal biglietto abbinato al carro classificatosi al primo posto del carnevale di Viareggio, al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla canzone prima classificatasi nel Festival della canzone italiana di Sanremo; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro classificatosi al primo posto del carnevale di Putignano; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra Viareggio, Sanremo e Putignano seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» nella classifica dei carri di Viareggio, si effettuerà il sorteggio fra i carri classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più carri e di più canzoni per uno dei posti delle separate classifiche di Viareggio, di Sanremo e di Putignano il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale dei carri e delle canzoni giudicate «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai carri ed alle canzoni in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte, l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai carri ed alle canzoni partecipanti alle manifestazioni, tolti quelli corrispondenti ai carri ed alle canzoni eventualmente classificatisi.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dott.ssa Carmen Maresca, consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Antonio Salimbene, consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 4

98A0846

DECRETO 29 gennaio 1998.

Iscrizione in tariffa di alcune marche estere di tabacchi lavorati, di provenienza CEE ed extra CEE, variazione di denominazione di due marche di sigarette estere e modifica, per uno di tali prodotti, del contenuto di nicotina, nonché radiazione, dalla tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL' AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza CEE ed extra CEE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A* e *B*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, a seguito di richieste della ditta fornitrice, alla variazione di denominazione di due marche di sigarette estere, nonché, per una di tali marche, alla modifica del contenuto di nicotina;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, a seguito di richieste delle ditte fornitrici, alla radiazione dalla tariffa di vendita di varie marche di tabacchi lavorati;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette e sigari sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A* e *B*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

	nicotina/mg	condensato/mg	Lit./kg conv.le
	—	—	—
George Karelias and Sons	1,0	12	275.000
Karelia Slims	0,6	6	250.000
Karelia Lights	0,8	8	210.000

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza CEE)

Sigari:	Lit./kg conv.le —
Peterson Churchill (conf. da 25 pezzi)	2.600.000
Peterson Toro (conf. da 25 pezzi)	2.500.000
Peterson Coronas (conf. da 5 pezzi)	2.200.000
Peterson Corona (conf. da 25 pezzi)	2.200.000
Peterson Robusto (conf. da 5 pezzi)	2.100.000
Peterson Robusto (conf. da 25 pezzi)	2.100.000
Peterson Maduro-Churchill (conf. da 25 pezzi)	2.600.000
Peterson Maduro-Corona (conf. da 25 pezzi)	2.200.000
Peterson Churchill Tubed (conf. da 10 pezzi)	3.200.000
Peterson Toro Tubed (conf. da 10 pezzi)	3.000.000
Peterson Corona Tubed (conf. da 10 pezzi)	2.800.000
Peterson Robusto Tubed (conf. da 10 pezzi)	2.700.000
Ashton Cordial (conf. da 5 pezzi)	1.600.000
Ashton Cordial (conf. da 25 pezzi)	1.600.000
Ashton Panetela (conf. da 5 pezzi)	1.860.000
Ashton Corona (conf. da 5 pezzi)	2.100.000
Ashton Corona (conf. da 25 pezzi)	2.100.000
Ashton 898 (conf. da 5 pezzi)	2.400.000
Ashton 898 (conf. da 25 pezzi)	2.400.000
Ashton Magnum (conf. da 4 pezzi)	2.300.000
Ashton Magnum (conf. da 25 pezzi)	2.300.000
Ashton Prime Minister (conf. da 4 pezzi)	2.800.000
Ashton Prime Minister (conf. da 25 pezzi)	2.800.000
Ashton Churchill (conf. da 4 pezzi)	3.000.000
Ashton Churchill (conf. da 25 pezzi)	3.000.000

Prodotti esteri

(Marche di provenienza extra CEE)

Sigari:	Lit./kg conv.le —
Paul Olsen «my own blend» Robustos (conf. da 25 pezzi)	800.000
Paul Olsen «my own blend» Coronas (conf. da 25 pezzi)	880.000

Art. 2.

La denominazione delle marche di sigarette estere appresso indicate è così modificata:
da Rothmans lights mild a Rothmans lights;
da Winfield American blend a Winfield full flavour.

Art. 3.

Il contenuto di nicotina delle suddette sigarette Winfield full flavour è così variato:
da 1,0 mg/sigaretta a 0,9 mg/sigaretta.

Art. 4

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Sigarette:

Winston filter (cart.) (cod. 856);
Winston filter (ast.) (cod. 855);
Rothmans K.S. lights (cod. 691);
Rothmans K.S. lights (da 10) (cod. 473);
Chelsea (cod. 0);
Grant (cod. 0);
Winston super lights (cod. 0);
Winston filter (cart.) (cod. 481);
Winston filter (ast.) (cod. 494);
Winston lights (filter) (cod. 862);
Winston lights 100's (filter) (cod. 863);
Dorchester King Size (filter) (cod. 871);
Vantage ultra lights (cod. 880).

Sigaretti naturali:

Willem II Petitos mild (cod. 147).

Tabacco da fumo per sigarette:

Casablanca (cod. 172).

Tabacco da fumo per pipa:

Savinelli Black Cavendish Mister G (cod. 326);
Savinelli Cavendish punto oro (cod. 327);
Savinelli extra mild in taste (cod. 697);
Savinelli English Mixture mild in taste (cod. 698);
Dunhill Ready Rubbed (cod. 756);
Dunhill ultra mild (cod. 764);
Borkum Riff Black Cavendish (cod. 620).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 5

98A0847

DECRETO 4 febbraio 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 recante: «Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/1991 del consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri;

Visto il regolamento (CEE) n. 3046/1992 della commissione, del 22 ottobre 1992, recante disposizioni d'applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/1991;

Visto il regolamento (CE) n. 2385/1996 della commissione, del 16 dicembre 1996, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 3046/1992 per quanto riguarda la semplificazione dell'indicazione della massa netta;

Visto il regolamento (CE) n. 860/1997 della Commissione, del 14 maggio 1997, che ha modificato da ultimo il regolamento (CEE) n. 3046/1992 per quanto riguarda la menzione del valore delle merci;

Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, modificata da ultimo dalla direttiva n. 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996;

Visto il regolamento (CEE) n. 218/1992 del consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti Iva residenti nei territori degli altri Stati membri della CEE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione;

Vista la nota del 15 ottobre 1997, prot. SP/1312.97, contenente la richiesta dell'Istituto nazionale di statistica per l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 860/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3046/92, come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 860/97, sono tenuti alla menzione del valore statistico:

a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a 7 miliardi di lire;

b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a 3,5 miliardi di lire.

Art. 2.

1. L'intestazione della colonna 10 del mod. INTRA-1-*bis* e della colonna 11 del mod. INTRA-2 *bis*, approvati con decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992, è modificata in: «COND. CONS.».

2. Le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, di cui all'allegato VII del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, sono modificate come indicato nell'allegato al presente decreto.

3. Nell'allegato VIII al decreto ministeriale 21 ottobre 1992, concernente le caratteristiche tecniche e il contenuto dei supporti magnetici contenenti i dati degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni:

a) la descrizione del campo nella posizione 98 del record dettaglio della sezione 1 relativo al riepilogo delle cessioni mensili è così modificata:

«98 Codice delle condizioni di consegna Picture X»;

b) la descrizione del campo nella posizione 111 del record dettaglio della sezione 1 relativo al riepilogo degli acquisti mensili è così modificata:

«111 Codice delle condizioni di consegna Picture X».

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dagli elenchi relativi all'anno 1998. Limitatamente agli elenchi riepilogativi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998, l'indicazione del codice relativo alle condizioni di consegna è facoltativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

ALLEGATO

Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni (allegato VII al decreto ministeriale 21 ottobre 1992).

A. Nel titolo II, sezione 1, note generali:

1. Il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici»;

2. La parola: «regime» è sostituita dalle parole: «condizioni di consegna».

B. Nel titolo II, sezione 1:

1. Nelle istruzioni per la compilazione della colonna 7 (massa netta) è aggiunto il seguente capoverso:

«L'indicazione è facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3046/92, come inserito dal regolamento (CE) n. 2385/96 del 16 dicembre 1996»;

2. Le istruzioni per la compilazione della colonna 9 (valore statistico) sono sostituite dalle seguenti:

«La colonna va compilata:

a) dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, nel caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, spedizioni verso altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 7 miliardi di lire;

b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera *a)* debbono indicare, in lire italiane, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3046/92.

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

I soggetti di cui alla lettera *b)*, nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in lire italiane, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3046/92.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita.

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse».

3. Le istruzioni relative alla colonna 10 (ex regime) sono sostituite dalle seguenti:

«*Condizioni di consegna* (col. 10).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella *D*)».

C. Nel titolo III, sezione 1, note generali:

1. Il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici».

2. La parola: «regime» e sostituita dalle parole: «condizioni di consegna».

D. Nel titolo III, sezione 1:

1. Nel primo capoverso delle istruzioni per la compilazione della colonna 4 (Ammontare delle operazioni in lire) è aggiunto il seguente periodo: «Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare».

2. Nelle istruzioni per la compilazione della colonna 8 (massa netta) è aggiunto il seguente capoverso:

«L'indicazione è facoltativa per le sottovoci delle nomenclatura combinata elencate nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3046/92, come inserito dal regolamento (CE) n. 2385/96 del 16 dicembre 1996».

3. Le istruzioni per la compilazione della colonna 10 (valore statistico) sono sostituite dalle seguenti:

«La colonna va compilata:

a) dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, nel caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, arrivi da altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 3,5 miliardi di lire;

b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera *a)* debbono indicare, in lire italiane, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3046/92.

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare degli acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano). Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non devono essere incluse nel valore delle merci ai fini statistici.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.

I soggetti di cui alla lettera *b)*, nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in lire italiane, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3046/92.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.»;

4. Le istruzioni relative alla colonna 11 (ex regime) sono sostituite dalle seguenti:

«*Condizioni di consegna* (col. 11).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella *D*)».

E. Dopo la tabella *C* è aggiunta la seguente:

TABELLA *D*

CONDIZIONI DI CONSEGNA

Codice Incoterm	Descrizione Incoterm CCI/CEE Ginevra	Codice del gruppo
EXW	Franco fabbrica	E
FCA	Franco vettore	
FAS	Franco sotto bordo	F
FOB	Francoabordo	
CFR	Costo e nolo	
CIF	Costo, assicurazione, nolo	
CPT	Nolo/porto pagato fino a...	C
CIP	Nolo/porto e assicurazione pagati fino a....	
DAF	Reso frontiera	
DES	Reso franco bordo nave a destino	
DEQ	Reso franco banchina	D
DDU	Reso non sdoganato	
DDP	Reso sdoganato	

98A0848

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 novembre 1997.

Determinazione dei contributi dovuti per i controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su animali e prodotti in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera *b)* e l'art. 18, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legilativo n. 93/1993, che prevedono l'obbligo del preventivo pagamento delle spese dovute per i controlli veterinari al fine della introduzione nel territorio comunitario, rispettivamente, di animali vivi e di prodotti di origine animale;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 19 luglio 1993 che fissa, tra l'altro, le tariffe e i diritti dovuti per i controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi;

Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione dell'entità dei contributi attualmente riscossi a copertura dei costi sostenuti per i controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi, fatti salvi gli eventuali regimi differenziati applicabili sulla base degli accordi di equivalenza in materia veterinaria;

Ritenuto che, per evitare possibili modifiche dei flussi commerciali con i Paesi terzi e conseguente distorsione del regime di concorrenza, è necessario tenere conto di quanto previsto dalla direttiva 96/43/CE del 26 giugno 1996 al fine di realizzare il livellamento dei contributi sopra citati a quelli applicati dai restanti Stati della Comunità europea;

Ritenuto opportuno procedere altresì, in relazione alle partite di prodotti di origine animale introdotte da Paesi terzi, alla sostituzione del modello 9 con il modello denominato allegato B di cui alla decisione 93/13/CE, utile a comprovare anche l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti per i controlli veterinari, modificando anche per tale parte quanto previsto dal già citato decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare dei contributi dovuti per i controlli veterinari di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, è indicato nell'allegato I al presente decreto; tali contributi sostituiscono quelli sinora riscossi per i controlli veterinari effettuati presso i posti d'ispezione frontaliera sulle partite di animali vivi e prodotti di origine animale provenienti dai Paesi terzi, previsti nell'allegato I al decreto ministeriale 19 luglio 1993, e segnatamente quelli di cui ai punti 4, 6, 7 e 8 della voce «certificazioni e nulla osta», nonché le tariffe fissate per il fuori circuito doganale della voce «visite mediche e vaccinazioni».

2. La sostituzione dei contributi, come attuata ai sensi del comma 1, lascia impregiudicato l'obbligo di richiedere, se prevista, la preventiva autorizzazione sanitaria per l'introduzione nel territorio nazionale di animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi.

Art. 2.

1. I versamenti dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, devono essere effettuati a mezzo di conto corrente postale intestato al posto d'ispezione frontaliero presso il quale devono essere effettuate le operazioni di ispezione e controllo veterinario. Essi devono essere vincolati ad un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad uno o più capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità per il finanziamento delle attività relative al miglioramento dei controlli veterinari nella introduzione e movimentazione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale, di quelle connesse ai sistemi di controllo, sorveglianza ed intervento in materia veterinaria ed alimentare.

2. Qualora il soggetto obbligato al pagamento dei contributi si avvalga in modo ricorrente di un medesimo posto d'ispezione frontaliero, può essere autorizzato dall'ufficio interessato a versare anticipatamente, con le stesse modalità previste al comma 1, un importo pari all'ammontare dei contributi dovuti, commisurato alle operazioni veterinarie che presuntivamente saranno effettuate da detto ufficio entro un determinato periodo di tempo, fermo restando che le operazioni di ispezione e controllo veterinario da rendersi non devono superare l'importo effettivamente versato.

Art. 3.

1. Quanto previsto agli articoli 1 e 2 lascia impregiudicato l'obbligo del pagamento di tutte le spese necessarie all'attuazione delle misure sanitarie disposte dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero in applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e comma 6, dell'art. 11, comma 4 e dell'art. 33, comma 2 del decreto legislativo n. 93/1993 nonché di quelle comunque connesse.

Art. 4.

1. Gli importi dei contributi dovuti, indicati in ECU, devono essere corrisposti in lire italiane. Il tasso di conversione è quello pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre, applicabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il modello 9, rilasciato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero in relazione alle partite di prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi, è sostituito dal modello denominato «allegato B», conforme a quello di cui all'allegato II al presente decreto;

b) i riferimenti al modello 9, contenuti nei diversi provvedimenti anche normativi, si intendono fatti, in relazione alle sole partite di prodotti di origine animale, al modello di cui all'allegato II al presente decreto.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 63

ALLEGATO I

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER I CONTROLLI VETERINARI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 93/93

Tipologia della merce	Importo in ECU
1) Prodotti di origine animale destinati al consumo umano comprese le partite di prodotti della pesca fino a 100 tonn.	5 ECU/tonnellata importo minimo 30 ECU/partita
2) Prodotti della pesca destinati al consumo umano partite di peso superiore a 100 tonn.	*a)* 5 ECU/tonn. per le prime 100 tonn. *b)* 1,5 ECU/tonn. per le tonn. successive per il pescato che non ha subito alcuna trasformazione al di fuori della eviscerazione *c)* 2,5 ECU/tonn. per le tonn. successive per il pescato diverso da quello di cui alla lettera *b)*
3) Prodotti di origine animale non destinati al consumo umano	1 ECU/tonnellata importo minimo 10 ECU/partita
4) Animali vivi (domestici e ruminanti): ruminanti - suidi - equidi - pollame - conigli	5 ECU/tonnellata peso vivo importo minimo 30 ECU/partita
5) Altre specie animali	30 ECU/partita

ALLEGATO II
(*Allegato B*)

Eventuali correzioni o cancellature figuranti sul presente documeno non autentificate dall'autorità competente comportano la nullità del medesimo

CERTIFICATO COMPROVANTE I CONTROLLI VETERINARI DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI INTRODOTTI NELLA CEE

1. Informazioni relative alla partita presentata (¹)

Posto d'ispezione frontaliero che effettua i controlli veterinari: ....

Paese d'origine: ....

Paese di provenienza: ....

Speditore: ....

Importatore: ....

Destinazione nella CEE: ....
(paese, stabilimento, indirizzo)

Destinazione doganale: ....

Mezzo di trasporto

Via aerea: volo n. ....

Via terra: veicolo n. ....

vagone n. ....

Via mare: nave e n. di container ....

Sigilli n.: ....

Codice NC	Natura della merce	Modo di conservazione	Numero di colli	Peso lordo	Peso netto
		Totali			

Probabile data di arrivo dei prodotti:	Certificato/i o documento/i (sanitari o di salubrità) d'origine n.: .... data di emissione: .... luogo di emissione: .... autorità responsabile dell'emissione:	Identificazione completa del dichiarante: Firma:	Data:

(¹) Da compilare a cura dell'importatore o del suo rappresentante.

2. **Decisione relativa alla partita presentata** (¹)

Numero d'ordine: ....

Immissione in libera pratica nella CEE:	*Introduzione nella CEE sotto controllo doganale*
☐ prodotti idonei al consumo umano	☐ prodotti inoltrati verso un altro paese terzo senza rottura di carico nome del paese terzo: ....
☐ prodotti idonei all'alimentazione animale a destinazione .... (paese e stabilimento)	☐ prodotti immagazzinati in una zona franca o in un deposito franco nome e indirizzo della zona o del deposito franco: ....
☐ prodotti idonei ad uso farmaceutico a destinazione .... (paese e stabilimento)	☐ prodotti immagazzinati in un deposito doganale nome e indirizzo del deposito doganale: ....
☐ prodotti inidonei all'alimentazione umana o animale:	☐ prodotti inoltrati verso uno Stato membro avente esigenze specifiche (conformemente alla decisione ....) (paese e stabilimento): ....
☐ prodotti destinati al altri trattamenti tecnici (specificare):	
☐ altre destinazioni (specificare):	

Partita respinta all'importazione:	Destinazione: rispedizione entro
Motivazione:	distruzione entro:
	da trasformare conformemente all'articolo 4 della decisione 93/13/CEE
	Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione: ....

Dati identificativi completi del posto d'ispezione frontaliero e timbro ufficiale:	Data:	Il veterinario ufficiale .... **Firma:** .... Nome in stampatello (²)

Osservazioni:

Controlli effettuati: documento ☐ identità ☐ fisico ☐

Esami di laboratorio effettuati: Risultati:

Esami di laboratorio in corso:

Numero dei sigilli del servizio veterinario del posto d'ispezione frontaliero:

Autorità competenti del luogo di destinazione:

(¹) Da compilare sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, cancellando le menzioni non pertinenti e circondando con un tratto di penna la menzione utile.
(²) Da compilare a cura del veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero.

98A0883

DECRETO 19 dicembre 1997.

Attuazione della direttiva 94/59/CE recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 emanato in attuazione della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonché della direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, emanato in attuazione della direttiva 84/319/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina, integrato dal decreto del Ministro della sanità 11 gennaio 1993 emanato in attuazione della direttiva 89/321/CEE che modifica per la seconda volta gli allegati della direttiva 77/96/CEE e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 marzo 1993, n. 72, serie generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

Vista la direttiva 94/59/CE della Commissione recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

Ritenuto necessario procedere alla attuazione nell'ordinamento nazionale della citata direttiva 94/59/CE;

In applicazione del combinato disposto dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *E* al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, come integrato dal decreto del Ministro della sanità 11 gennaio 1993 citato in premessa, è modificato nel modo seguente:

a) al capitolo I, punto VII (Metodo di digestione automatica per gruppi di campioni fino a 35 grammi), lettera *c):*

1) al paragrafo 1, ottavo trattino, il quantitativo «5 g» è sostituito dal quantitativo «7 g»;

2) dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo 4: «4. *Impiego di membrane filtranti.*

Una membrana filtrante di policarbonato non può essere utilizzata più di cinque volte. Dopo ogni impiego essa deve essere girata e controllata per individuare eventuali danni che la renderebbero inadatta ad un ulteriore uso»;

3) i paragrafi 4 e 5 diventano, rispettivamente, paragrafi 5 e 6;

b) al capitolo VI:

1) dopo il Titolo «Trattamento con il freddo» è inserito il seguente sottotitolo «I. Metodo 1»;

2) dopo il paragrafo 7 è aggiunto il seguente testo:

«II. Metodo 2.

Si osservano le disposizioni generali dei paragrafi da 1 a 5 del Metodo 1 e si applicano le seguenti combinazioni di tempo e di temperatura.

1. La carne avente diametro o spessore sino a 15 cm deve essere refrigerata secondo una delle seguenti combinazioni di tempo e di temperatura:

20 giorni a meno 15 °C
10 giorni a meno 23 °C
6 giorni a meno 20 °C.

2. La carne avente diametro o spessore compreso tra 15 e 50 cm deve essere refrigerata secondo una delle seguenti combinazioni di tempo e di temperatura:

30 giorni a meno 15 °C
20 giorni a meno 25 °C
12 giorni a meno 29 °C.

La temperatura nel locale frigorifero non deve superare il livello della temperatura di inattivazione scelta. Essa deve essere misurata termoelettricamente con apparecchi tarati, deve essere tenuta sotto registrazione costante e non deve essere misurata direttamente nella corrente d'aria fredda. Gli apparecchi di misura devono essere conservati sotto chiave. I diagrammi devono riportare i numeri corrispondenti del registro delle ispezioni effettuate all'atto dell'importazione delle carni, nonché il giorno e l'ora di inizio e di fine della congelazione e devono essere conservati per un anno.

III. Metodo 3.

Controllo della temperatura al centro delle carni in pezzi.

1. Le seguenti combinazioni di tempo e di temperatura devono essere rispettate quando si controlla la temperatura al centro delle carni in pezzi, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi da 2 a 6:

106 ore a meno 18 °C
82 ore a meno 21 °C
63 ore a meno 23,5 °C
48 ore a meno 26 °C
35 ore a meno 29 °C
22 ore a meno 32 °C
8 ore a meno 35 °C
½ ora a meno 37 °C.

2. Le carni introdotte già congelate devono essere mantenute in tale stato.

3. Le partite di carni devono essere tenute separate nel locale frigorifero e sotto chiave.

4. Per ogni partita di carne devono essere annotati il giorno e l'ora dell'introduzione nel locale frigorifero.

5. Le apparecchiature tecniche e l'alimentazione energetica del locale frigorifero devono essere tali da garantire che la temperatura di cui al paragrafo 1 venga raggiunta rapidamente e mantenuta in tutte le parti delle carni.

6. La temperatura deve essere misurata termoelettricamente con apparecchi tarati e tenuta sotto registrazione costante. La sonda del termometro deve essere collocata al centro di un pezzo di carne calibrato di dimensioni non inferiori al pezzo di carne più spesso da congelare. Il pezzo di carne suddetto deve essere collacato nel punto meno favorevole del locale frigorifero, non vicino all'impianto di raffreddamento né esposto direttamente alla corrente d'aria fredda. Gli apparecchi di misura devono essere tenuti sotto chiave. I diagrammi devono riportare i numeri corrispondenti del registro delle ispezioni effettuate all'atto dell'importazione delle carni nonché il giorno e l'ora di inizio e di fine della congelazione e devono essere conservati per un anno»;

c) dopo il capitolo VI è aggiunto il seguente capitolo VII:

«Capitolo VII. Ispezione e congelazione delle carni equine.

1. Ispezione.

L'ispezione delle carni equine deve essere effettuata secondo uno dei metodi di digestione di cui al capitolo I, fatte salve le modifiche seguenti.

Si prelevano campioni di almeno 10 g dal muscolo linguale o dal massetere. In assenza del muscolo linguale o del massetere, si preleva un campione delle stesse dimensioni da un pilastro del diaframma nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea. Dal muscolo devono essere tolti il tessuto connettivo e il grasso.

Un campione di 5 g viene digerito ai fini della ispezione qualora si applichi la digestione artificiale su un insieme di prelievi conformemente ai punti dal III al VII del capitolo I. Per ogni digestione, il peso totale del muscolo da esaminare non deve superare i 100 g per le metodiche di cui ai punti III, IV, V e VI del capitolo I, o i 35 g per la metodica di cui al punto VII dello stesso capitolo I.

In caso di esito positivo, si conserva un altro campione di 10 g per un esame indipendente successivo.

2. Congelazione delle carni equine.

Per uccidere le trichine con la congelazione, le carni equine vengono sottoposte ad un trattamento con il freddo secondo uno dei metodi indicati nel capitolo VI».

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 7

98A0845

DECRETO 13 gennaio 1998.

Classificazione della specialità medicinale «Diclofenac Clonmel».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto AIC/UAC n. 116/1997 del 24 aprile 1997 con il quale la società Clonmel Healthcare Ltd Irlanda è stata autorizzata ad immettere in commercio il medicinale «Diclofenac Clonmel» con le specificazioni di seguito indicate:

«Diclofenac Clonmel» blister 20 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244017/G (in base 10), 0ZQJVK (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» blister 21 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244029/G (in base 10), 0ZQJVX (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» blister 28 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244031/G (in base 10), 0ZQJVZ (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» blister 30 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244043/G (in base 10), 0ZQJWC (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» tubo 20 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244056/G (in base 10), 0ZQJWS (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» tubo 56 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244068/G (in base 10), 0ZQJX4 (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» tubo 100 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244070/G (in base 10), 0ZQJX6 (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» tubo 250 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244082/G (in base 10), 0ZQJXL (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» tubo 500 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244094/G (in base 10), 0ZQJXY (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» flacone 20 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244106/G (in base 10), 0ZQJYB (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» flacone 56 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244118/G (in base 10), 0ZQJYQ (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» flacone 100 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244120/G (in base 10), 0ZQJYS (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» flacone 250 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244132/G (in base 10), 0ZQJZ4 (in base 32);

«Diclofenac Clonmel» flacone 500 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244144/G (in base 10), 0ZQJZJ (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo del medicinale in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante - provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 25 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il medicinale DICLOFENAC CLONMEL è classificato come segue:

«Diclofenac Clonmel» blister 20 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 033244017/G (in base 10), 0ZQJVK (in base 32);

classe A con nota 66 al prezzo di L. 11.520.

Titolare A.I.C.: Clonmel Healthcare Ltd Irlanda.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 gennaio 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A0798

DECRETO 15 gennaio 1998.

Classificazione della specialità medicinale «Cimetidina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto AIC/UAC n. 159/1997 del 30 luglio 1997 con il quale la società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio il medicinale «Cimetidina» con le specificazioni di seguito indicate:

«Cimetidina» 60 compresse da 200 mg;

A.I.C. n. 032389013/G (in base 10), 0YWFWP (in base 32);

«Cimetidina» 120 compresse da 200 mg;

A.I.C. n. 032389025/G (in base 10), 0YWFX1 (in base 32);

«Cimetidina» 60 compresse da 400 mg;

A.I.C. n. 032389037/G (in base 10), 0YWFXF (in base 32);

«Cimetidina» 120 compresse da 400 mg;

A.I.C. n. 032389049/G (in base 10), 0YWFXT (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo del medicinale in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante - provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 22 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il medicinale CIMETIDINA è classificato come segue:

«Cimetidina» 60 compresse da 200 mg;

A.I.C. n. 032389013/G (in base 10), 0YWFWP (in base 32);

classe C;

«Cimetidina» 120 compresse da 200 mg;

A.I.C. n. 032389025/G (in base 10), 0YWFX1 (in base 32);

classe C;

«Cimetidina» 60 compresse da 400 mg;

A.I.C. n. 032389037/G (in base 10), 0YWFXF (in base 32);

classe A con nota 48 al prezzo di L. 37.000;

«Cimetidina» 120 compresse da 400 mg;

A.I.C. n. 032389049/G (in base 10), 0YWFXT (in base 32);

classe C.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 gennaio 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A0799

DECRETO 15 gennaio 1998.

Classificazione della specialità medicinale «Wellvone».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto AIC/UAC n. 142/1997 dell'8 luglio 1997 con il quale la società The Wellcome Foundation Ltd. - Londra - Gran Bretagna, è stata autorizzata ad immettere in commercio il medicinale «Wellvone» con le specificazioni di seguito indicate:

«Wellvone 1 flacone sospensione OS 240 ml; A.I.C. n. 029557028/M (in base 10), 0W6094 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo del medicinale in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante - provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 25 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale WELLVONE è classificata come segue:

«Wellvone» 1 flacone sospensione OS 240 ml;

A.I.C. n. 029557028/M (in base 10), 0W6094 (in base 32);

classe H al prezzo di L. 1.116.600.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd. - Londra - Gran Bretagna.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 gennaio 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A0800

DECRETO 20 gennaio 1998.

Classificazione della specialità medicinale «Zorac».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto AIC/UAC n. 172/1997 del 23 settembre 1997 con il quale la società Allergan S.p.a. via Costarica, 20/22 Pomezia (Roma), è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Zorac» con le specificazioni di seguito indicate:

«Zorac» gel acquoso 0,1% 10 g;

A.I.C. n. 033248016/M (in base 10), 0ZQNSJ (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,1% 15 g;

A.I.C. n. 033248028/M (in base 10), 0ZQNSW (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,1% 30 g;

A.I.C. n. 033248030/M (in base 10), 0ZQNSY (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,1% 50 g;

A.I.C. n. 033248042/M (in base 10), 0ZQNTB (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,1% 60 g;

A.I.C. n. 033248055/M (in base 10), 0ZQNTR (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,1% 100 g;

A.I.C. n. 033248067/M (in base 10), 0ZQNU3 (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,05% 10 g;

A.I.C. n. 033248079/M (in base 10), 0ZQNUH (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,05% 15 g;

A.I.C. n. 033248081/M (in base 10), 0ZQNUK (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,05% 30 g;

A.I.C. n. 033248093/M (in base 10), 0ZQNUX (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,05% 50 g;

A.I.C. n. 033248105/M (in base 10), 0ZQNV9 (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,05% 60 g;

A.I.C. n. 033248117/M (in base 10), 0ZQNVP (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,05% 100 g;

A.I.C. n. 033248129/M (in base 10), 0ZQNW1 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità medicinale «Zorac» per le confezioni di seguito indicate:

«Zorac» gel acquoso 0,1% 15 g;

A.I.C. n. 033248028/M (in base 10), 0ZQNSW (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,1% 30 g;

A.I.C. n. 033248030/M (in base 10), 0ZQNSY (in base 32);

«Zorac» gel acquoso 0,1% 60 g;

A.I.C. n. 033248055/M (in base 10), 0ZQNTR (in base 32);

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante - provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 25 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ZORAC è classificata come segue:

«Zorac» gel acquoso 0,1% 15 g;

A.I.C. n. 033248028/M (in base 10), 0ZQNSW (in base 32);

classe A al prezzo di L. 26.400;

«Zorac» gel acquoso 0,1% 30 g;

A.I.C. n. 033248030/M (in base 10), 0ZQNSY (in base 32);

classe C;

«Zorac» gel acquoso 0,1% 60 g;

A.I.C. n. 033248055/M (in base 10), 0ZQNTR (in base 32);

classe C.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., via Costarica, 20/22 Pomezia (Roma).

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 20 gennaio 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A0801

DECRETO 27 gennaio 1998.

Classificazione della specialità medicinale «Suretin».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto AIC/UAC n. 183/1997 del 3 ottobre 1997 con il quale la società Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Castlebar Road, Westport, County Mayo Ireland, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Suretin» con le specificazioni di seguito indicate:

«Suretin» gel acquoso 0,1% 10 g;

A.I.C. n. 033663016 (in base 10), 103B18 (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,1% 15 g;

A.I.C. n. 033663028 (in base 10), 103B1N (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,1% 30 g;

A.I.C. n. 033663030 (in base 10), 103B1Q (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,1% 50 g;

A.I.C. n. 033663042 (in base 10), 103B22 (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,1% 60 g;

A.I.C. n. 033663055 (in base 10), 103B2H (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,1% 100 g;

A.I.C. n. 033663067 (in base 10), 103B2V (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,05% 10 g;

A.I.C. n. 033663079 (in base 10), 103B37 (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,05% 15 g;

A.I.C. n. 033663081 (in base 10), 103B39 (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,05% 30 g;

A.I.C. n. 033663093 (in base 10), 103B3P (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,05% 50 g;

A.I.C. n. 033663105 (in base 10), 103B41 (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,05% 60 g;

A.I.C. n. 033663117 (in base 10), 103B4F (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,05% 100 g;

A.I.C. n. 033663129 (in base 10), 103B4T (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità medicinale «Suretin» per le confezioni di seguito indicate:

«Suretin» gel acquoso 0,1% 15 g;

A.I.C. n. 033663028 (in base 10), 103B1N (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,1% 30 g;

A.I.C. n. 033663030 (in base 10), 103B1Q (in base 32);

«Suretin» gel acquoso 0,1% 60 g;

A.I.C. n. 033663055 (in base 10), 103B2H (in basc 32);

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante - provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 25 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale SURETIN è classificata come segue:

«Suretin» gel acquoso 0,1% 15 g;

A.I.C. n. 033663028 (in base 10), 103B1N (in base 32);

classe A al prezzo di L. 26.400;

«Suretin» gel acquoso 0,1% 30 g;

A.I.C. n. 033663030 (in base 10), 103B1Q (in base 32);

classe C;

«Suretin» gel acquoso 0,1% 60 g;

A.I.C. n. 033663055 (in base 10), 103B2H (in base 32);

classe C.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Castlebar Road, Westport, County Mayo Ireland.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 27 gennaio 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A0802

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 gennaio 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad un'opera di Antonio del Pollaiolo, nel V centenario della morte, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo, appartenente alla serie in parola, da emettere, nell'anno 1998, ad un'opera di Antonio del Pollaiolo, nel V centenario della morte;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale degli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad un'opera di Antonio del Pollaiolo, nel V centenario della morte, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta raffigura, su concessione del Ministero per i beni culturali e ambientali, il dipinto «Ercole e l'Idra» (tempera grassa su legno, cm 17×12) di Antonio del Pollaiolo, esposto nella Galleria degli Uffizi, in Firenze. Completano il francobollo le leggende «ERCOLE E L'IDRA», «ANTONIO DEL POLLAIOLO» e «FIRENZE GALLERIA DEGLI UFFIZI», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A0597

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1998.

Disposizioni in merito all'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in attuazione dell'art. 1, punto 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. (Deliberazione n. 1/98).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454;

Considerato che l'art. 1, punto 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, prevede che tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'Albo degli autotrasportatori;

Considerato, pertanto, che a decorrere dal 15 gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 454/1997, sono tenute all'iscrizione all'Albo anche tutte le persone fisiche e giuridiche che, a tale data, risultino già esercitare l'attività imprenditoriale di autotrasporto esclusivamente con veicoli di massa complessiva inferiore alle 6 tonn. per le quale, ai sensi della previgente normativa, non si poneva l'obbligo di iscrizione a detto Albo;

Considerato che tali imprese, ai fini della predetta iscrizione, sono tenute, a presentare domanda, correlata dalla prescritta documentazione, seguendo la procedura prevista dagli articoli 12 e seguenti della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Considerato, peraltro, che dal momento della presentazione della domanda di iscrizione fino all'emanazione del relativo provvedimento di iscrizione da parte del competente Comitato provinciale, viene ad intercorrere un necessario tempo tecnico che si può protrarre fino a 30 giorni dalla data di presentazione della predetta domanda, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 della citata legge n. 298/1974;

Considerato che nelle more del perfezionamento del procedimento di iscrizione, dette imprese si troverebbero nella impossibilità di continuare ad esercitare la propria attività, onde evitare, nel caso di prosecuzione della stessa, di incorrere nell'ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 348 del codice penale, richiamato dall'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Considerata la opportunità di evitare che le disposizioni di cui alla legge n. 454/1997, nella fase di loro prima applicazione, vadano ad incidere negativamente su posizioni legittimamente vantate da imprese regolarmente presenti sul mercato ai sensi della previgente normativa;

Delibera:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, punto 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono tenuti ad iscriversi all'Albo degli autotrasportatori tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano imprenditorialmente l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, con gli autoveicoli di cui all'art. 54, lettere *c), d), e), f), h), i), n)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.

La domanda volta a conseguire l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori deve essere presentata, ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 6 giugno 1974, n. 298, presso il comitato provinciale per l'Albo degli autotrasportatori competente per la provincia ove l'impresa ha sede.

Art. 3.

Tutte le persone fisiche e giuridiche che, alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1997, n. 454, già esercitano imprenditorialmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, con gli autoveicoli di cui al precedente art. 2, di massa complessiva inferiore alle 6 tonn., e che hanno già presentato o che presenteranno domanda di iscrizione all'Albo, ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 6 giugno 1974, n. 298, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, possono continuare ad esercitare la propria attività anche nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'Albo.

Art. 4.

Le imprese indicate all'art. 3 della presente delibera, che inoltrano domanda di iscrizione all'Albo oltre il termine di 60 giorni previsto dallo stesso art. 3, nonché quelle di nuova costituzione, a prescindere dalla data in cui quest'ultime presentino domanda di iscrizione all'Albo, possono esecitare legittimamente l'attività di autotrasporto solo al momento dell'emanazione del provvedimento di iscrizione deliberato dal competente comitato provinciale.

Roma, 30 gennaio 1998

Il presidente: DE LIPSIS

98A0837

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 dicembre 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 4 giugno 1997 riguardante il trasferimento alle regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero originario dei Paesi terzi.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla sopracitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1096 del 25 novembre 1971;

Visto l'art. 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e l'art. 26 della legge n. 195 del 20 aprile 1976 sopracitate che subordinano l'importazione di materiali sementieri provenienti da Paesi extracomunitari al rilascio preventivo di un certificato d'importazione le cui modalità sono stabilite con propri provvedimenti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in linea con gli accordi comunitari e internazionali, fatto salvo il rispetto delle norme legislative, regolamentari e fitosanitarie in vigore al momento dell'emanazione del presente decreto;

Visto in particolare l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente la misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1997, relativo al trasferimento alle regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero originario dei Paesi terzi;

Vista la circolare esplicativa al decreto ministeriale 4 giugno 1997 del 22 luglio 1997 riguardante il trasferimento alle regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero proveniente da Paesi terzi;

Considerati gli ulteriori punti di entrata interni per il controllo all'importazione di materiale sementiero dei Paesi terzi proposti dalle regioni;

Decreta:

Art. 1.

I controlli all'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 4 giugno 1997 provenienti da Paesi terzi, con esclusione delle sementi previste all'allegato V del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, unitamente agli eventuali controlli fitosanitari, possono essere altresì espletati presso gli ulteriori punti di entrata interni di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto dopo la registrazione alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 15

ALLEGATO

ULTERIORI PUNTI DI ENTRATA INTERNI PER I CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE DI MATERIALE SEMENTIERO ORIGINARIO DI PAESI TERZI.

1. Stradali: Bolzano, Busto Arsizio, Cesena, Nola, Padova, Parma, Pordenone, Trento, Udine.
2. Portuali: Vibo Valentia.
3. Ferrovie: Pioltello, Pontebba.

98A0836

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 3 novembre 1997.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del F.S.R.A. stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994,

che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere CIPI del 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984 riguardanti le direttive generali di gestione del Fondo speciale ricerca applicata, attuata con deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale, nonché la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995, concernente la composizione e le modalità di funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982 e successive modificazioni;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico scientifico, formulate nella riunione dell'8 ottobre 1997;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale del 29 maggio 1997, n. 513, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1997, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 140.

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988), 27 marzo 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto di assumere le determinazioni in merito ai progetti esaminati dal CTS nella predetta riunione dell'8 ottobre 1997;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) Ditta: ASSING S.P.A. - Monterotondo (Roma) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: realizzazione di un microscopio ottico a scattering ad elemento vibrante (VESOM).

Durata e data di inizio: 2 anni dal 22 maggio 1997.

Costo dichiarato: L. 2.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063538/46.

Credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

2) Ditta: BACCI PAOLINO DI BACCI AGOSTINO D.I. - Cascina (Pisa) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: MX5-CNC: Centro di lavoro specializzato per la sedia.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 30 gennaio 1997.

Costo dichiarato: L. 2.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063168/46.

Credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

3) Ditta: BRAVO S.P.A. - Montecchio Maggiore (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: macchina per la produzione di gelato espresso pastorizzato in tempo reale.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 16 dicembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.356.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062729/46.

Credito agevolato: L. 949.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995 n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

4) Ditta: CARTIERA VALCHIAMPO S.P.A. - Chiampo (Vicenza) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: carte monopatinate per etichette resistenti a umido, agli alcali ed ai grassi, anche metallizzabili sottovuoto e fungoresistenti, e per manifesti resistenti ad umido ed antifiamma: prodotti e processi.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° novembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 93.000.000;

eleg. L. 8.769.000.000;

totale L. 8.862.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062285/46.

Credito agevolato: L. 6.198.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0%, per la quota non eleggibile, ed al 70,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

5) Ditta: CENTRO VENDITA SICUREZZA (C.V.S.) S.R.L. - Modugno (Bari) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: dispositivi di misura in grado di rilevare in modo automatico la variazione di livello del liquido contenuto nei serbatoi sorvegliati.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 maggio 1997.

Costo dichiarato L. 646.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063426/46.

Credito agevolato: L. 452.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto

1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

6) Ditta: CO.M.P.ES. S.P.A. - Rodengo Saiano (Brescia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: studi e simulazione dei flussi di alluminio per la realizzazione di matrici per estrusione.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 febbraio 1997.

Costo dichiarato L. 2.445.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063206/46.

Credito agevolato: L. 1.711.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

7) Ditta: CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA MICROELETTRONICA NEL MEZZOGIORNO (CO.RI.M.ME.) Catania (classificata grande impresa).

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano).

Titolo del progetto: sviluppo di processi e circuiti integrati di potenza in tecnologia Vipower.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 10 aprile 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 100.000.000;

eleg. L. 32.713.000.000;

totale L. 32.813.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059886/346 e n. 059885/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 22.964.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65,0%, per la quota non eleggibile, ed al 70,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Contratto di finanziamento in solido.

8) Ditta: CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA MICROELETTRONICA NEL MEZZOGIORNO (CO.RI.M.ME.) Catania (classificata grande impresa).

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano).

Titolo del progetto: sviluppo di processi e dispositivi di potenza Power-Mos a bassa tensione, IGBT e bipolari.

Durata e data di inizio: 4 anni e 3 mesi dal 10 aprile 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 30.532.000.000;

Forme finanziamento: pratica n. 059886/346 e n. 063363/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 16.792.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55,0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo della spesa L. 4.579.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 15,0% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto

1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Contratto di finanziamento in solido.

9) Ditta: CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA MICROELETTRONICA NEL MEZZOGIORNO (CO.RI.M.ME.) Catania (classificata grande impresa).

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano).

Titolo del progetto: progettazione nuove famiglie di circuiti logici e di regolatori di tensione.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 10 aprile 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 14.751.000.000;

Forme finanziamento: pratica n. 059886/346 e n. 063365/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 9.588.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Contratto di finanziamento in solido.

10) Ditta: COSTAMASNAGA S.P.A. - Costa Masnaga (Lecco) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: ricerca e sviluppo di sistemi meccanici speciali (customer suited) di trasmissione di potenza ed emissione acustica ridotta.

Durata e data di inizio: 5 anni e 6 mesi dal 1° ottobre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 7.917.000.000;

Forme finanziamento: pratica n. 062390/46.

Credito agevolato: L. 2.177.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.177.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

11) Ditta: ESA/GV S.r.l. Campogalliano - Modena (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: KVARA, 4A generazione dei controlli numerici ESA/GV.

Durata e data di inizio: 3 anni e 11 mesi dal 5 settembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 5.327.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062391/46.

Credito agevolato: L. 3.196.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

12) Ditta: FRATELLI POLETTO OFFICINE MECCANICHE S.P.A. - Arzignano (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: macchina per la spaccatura di pelli in continuo, in grado di trattare pelli di qualsiasi spessore garantendo la costanza di spessore del lato fiore.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 2 dicembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.650.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062505/46.

Credito agevolato: L. 1.155.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

13) Ditta: GRUPPO COLINES S.R.L. - Novara (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo gruppo di stiro per film multistrato ad effetto barriera.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 20 gennaio 1997.

Costo dichiarato: L. 2.300.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063162/46.

Credito agevolato: L. 1.610.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto dei Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

14) Ditta: HI.T. S.R.L. - Affi (Verona) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema per la trasmissione e ricezione di dati via canale televisivo digitale basato sullo standard DVB.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 aprile 1997.

Costo dichiarato: L. 2.206.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063407/46.

Credito agevolato: L. 1.544.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

15) Ditta: NEGRI INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A. - Sirone (Lecco) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ricerca di una nuova tecnologia per la produzione di prosciutto cotto naturale di elevata qualità a calo zero.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° dicembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.200.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062662/46.

Credito agevolato: L. 840.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70,0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

16) Ditta: SAMPUTENSILI S.P.A. - Bologna (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: rettificatrice universale di ingranaggi.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° agosto 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 3.761.000.000;

Forme finanziamento: pratica n. 062039/46.

Credito agevolato: L. 1.034.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 1.034.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

17) Ditta: SO.GE.MI. S.P.A. - Osimo Stazione (Ancona) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuova meccanica intelligente per mangianastri.

Durata e data di inizio: 3 anni e 6 mesi dal 3 febbraio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 3.641.000.000;

Forme finanziamento: pratica n. 063119/46.

Credito agevolato: L. 1.001.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 1.001.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Art. 2.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/88, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 3.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 e all'art. 2 disposti ai sensi della legge n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in lire 34.158.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1997.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

p. *Il Ministro:* TOGNON

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 204

98A0833

DECRETO 16 dicembre 1997.

Individuazione dei settori di rilevante interesse, per l'anno finanziario 1997, per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni nella legge 29 marzo 1995, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditorial»;

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge che prevede il trasferimento al cap. 7520 (attivazione di accordi di programma nel settore della ricerca scientifica e tecnologica) dello stato di previsione della spesa del MURST, per il periodo 1995-1997, di un importo corrispondente al 5% degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN, del Fondo speciale per la ricerca applicata, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università ed enti di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale, mediante la conclusione di specifici accordi di programma con il MURST;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996 n. 370, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1996, registro n. 1 foglio n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 1996, concernente i criteri e le modalità di attuazione delle iniziative in comune fra imprese, università ed enti di ricerca pubblici e privati previsti dall'art. 3 della citata legge n. 95/1995;

Considerato che per l'anno finanziario 1997 la disponibilità del cap. 7520 e di L. 55.818.500.000 di competenza più L. 5.987.000.000 in conto residui lettera *F* - anno finanziario 1996, per un totale di L. 61.805.500.000;

Visto il parere espresso dal CNST nella seduta del 29 ottobre 1997 con il quale vengono individuati, per l'anno 1997, i settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca ed i relativi enti pubblici di ricerca nazionale ritenuti istituzionalmente competenti nei settori di riferimento, cui affidare la responsabilità di definire specifici programmi di ricerca, nonché le relative somme da stanziare per ciascun settore;

Considerato che i predetti programmi, volti ad accrescere le conoscenze tecnologiche delle imprese in vista del loro sviluppo produttivo nel breve e medio periodo, devono prevedere la partecipazione congiunta e bilanciata di imprese, università ed enti di ricerca pubblici e privati per la messa a punto di apparati, prodotti materiali o processi in settori avanzati;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1997, sono individuati i seguenti settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca per ciascuno dei quali è individuato l'ente pubblico di ricerca nazionale istituzionalmente competente e la relativa quota di intervento finanziario:

1) «Salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente dalle emissioni elettromagnetiche» - CNR-ENEA - 9 Mld.;

2) «Batterie a celle combustibili avanzate» - ENEA - 7 Mld.;

3) «Nanotecnologie» - CNR - 8 Mld.;

4) «Elettronica e rivelatori di particelle per ricerche spaziali» - INFN - 9 Mld.;

5) «Applicazioni delle superconduttività (ad alte T) - CNR - 8 Mld.;

6) «Metodi e sistemi di supporto alle decisioni» - CNR - 3 Mld.;

7) «Biomolecole per la salute umana» - CNR - 9 Mld.;

8) «Modalità alternative di trausgenesi animale» - Istituto sperimentale per la zootecnia - Roma - 4 Mld.;

9) «Riorganizzazione del Welfare Sanitario» - I.R.C.C.S. Rizzoli - 1,305.500 Mld.;

10) «Ecosistemi marini» - CNR - 3,5 Mld.

Art. 2.

Gli enti nazionali di ricerca sopra individuati dovranno presentare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le proposte per la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 1996, n. 370, sopracitato.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 7.

97A0834

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria alle strade Val Casega-Dosso dei Porti, Plemo-Val Casega, Castellazzo-Monticelli, Guillo-Splassera, Pianazzo-Vaccaret e costruzione di chiudenda a protezione del rimboschimento in località Foppole da parte dell'azienda regionale delle foreste. (Deliberazione n. VI/31717).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 giugno 1997 è pervenuta l'istanza dell'azienda regionale delle foreste di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria alle strade Val Casega-Dosso dei Porti, Plemo-Val Casega, Castellazzo-Monticelli, Guillo-Splassera, Pianazzo-Vaccaret e costruzione di chiudenda a protezione del rimboschimento in località Foppole;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esine (Brescia), mapp. n. 2171 dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria alle strade Val Casega-Dosso dei Porti, Plemo-Val Casega, Castellazzo-Monticelli, Guillo-Splassera, Pianazzo-Vaccaret e costruzione di chiudenda a protezione del rimboschimento in località Foppole;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0669

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il rifacimento di recinzione e passo carraio da parte del sig. Pettini Gianbattista. (Deliberazione n. VI/32069).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Artogne (Brescia) richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pettini Gianbattista per il rifacimento di recinzione e passo carraio;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), foglio 29/r, mapp. n. 4293, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il rifacimento di recinzione e passo carraio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0670

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pertica Bassa dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale da parte dell'amministrazione comunale di Pertica Bassa. (Deliberazione n. VI/32071).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 settembre 1997 con prot. 97/12669 è pervenuta l'istanza del comune di Pertica Bassa (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di pista forestale da località Paghera a località Passo Croce;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *g);*

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pertica Bassa (Brescia), mapp. n. 224, foglio 11, mapp. 343, foglio 12, mapp. 1560, foglio 11 e foglio 12, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale da località Paghera a località Passo Croce da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0671

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bovegno dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'allargamento-ampliamento strada comunale di Masne e realizzazione di nuovi tratti per il raggiungimento fondi agricoli da parte del sig. Bertussi Achille. (Deliberazione n. VI/32072).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Bovegno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Bertussi Achille per l'allargamento-ampliamento strada comunale di Masne e realizzazione di nuovi tratti per il raggiungimento fondi agricoli località Masne;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *g)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bovegno (Brescia), mappali numeri 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 116, 137, 138, 139/a, 139/b, 140, 141, 142 foglio 8, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'allargamento-ampliamento strada comunale di Masne e realizzazione di nuovi tratti per il raggiungimento fondi agricoli da parte del sig. Bertussi Achille;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0672

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la formazione di nuova strada agro-silvo-pastorale da parte dell'amministrazione comunale in località Pian della Pietra Bassa. (Deliberazione n. VI/32439).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Collio (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la formazione di nuova strada agro-silvo-pastorale in località Pian della Pietra Bassa;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 1497/1939, legge n. 431/1985 art. 1, lettera *g)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), foglio 25, mappali numeri 20, 21, 22, 34, 35, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la formazione di nuova strada agro-silvo-pastorale da parte dell'amministrazione comunale in località Pian della Pietra Bassa;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A0673

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro a sostegno da parte dei signori Mossini Giacomo e Mossini Francesco. (Deliberazione n. VI/32528).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dei signori Mossini Giacomo e Mossini Francesco per la realizzazione di un muro di sostegno;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *g)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio 6, mappali numeri 166, 167, 168, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di sostegno in località Cantia da parte dei signori Mossini Giacomo e Mossini Francesco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A0674

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la variante di tracciato riferita al progetto di sistemazione idraulica in località Sesa e adeguamento viabilità Bienno-Sesa da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/32529).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Bienno (Brescia) richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la variante di tracciato come in oggetto;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno (Brescia), mappali numeri 1807, 1438, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la variante di tracciato riferita al progetto di sistemazione idraulica in località Sesa e adeguamento viabilità Bienno-Sesa;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A0675

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ono S. Pietro e di un tratto di strada comunale fra la località «Bait del Mella» e il confine territoriale di Capo di Ponte dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di miglioramento agronomico delle strutture delle aree pascolive sulla strada per Garzeto e acquedotto su mappale di proprietà del comune di Capo di Ponte ma censuario del comune di Ono S. Pietro da parte del comune di Ono S. Pietro. (Deliberazione n. VI/32530).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 ottobre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Ono S. Pietro (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di opere di miglioramento agronomico delle strutture delle aree pascolive sulla strada per Garzeto e acquedotto su mappale di proprietà del comune di Capo di Ponte ma censuario del comune di Ono S. Pietro;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ono S. Pietro (Brescia), mappali numeri 955, 2913, 918, 957 e tratto di strada comunale fra la località «Bait del Mella» e il confine territoriale di Capo di Ponte, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di miglioramento agronomico delle strutture delle aree pascolive sulla strada per Garzeto e acquedotto su mappale di proprietà del comune di Capo di Ponte ma censuario del comune di Ono S. Pietro da parte del comune di Ono S. Pietro (Brescia);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A0676

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di riparazione dei danni causati dagli avversi eventi atmosferici alle infrastrutture viarie: 1) Sesa di Sotto-Limen di Sotto; 2) Ponte dei Signori-Travagnolo, da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/32709).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 maggio 1997 è pervenuta l'istanza dell'amministrazione comunale di Bienno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di lavori di riparazione dei danni causati dagli avversi eventi atmosferici alle infrastrutture viarie: 1) Sesa di Sotto-Limen di Sotto; 2) Ponte dei Signori-Travagnolo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate in comune di Bienno: per la realizzazione dell'intervento n. 1 nel tratto di strada Bienno-Sesa, fogli 16, 17, mappali numeri 1476, 1844, 1866, 1464, 1513, 1465, 1883, 1882, 1881, 1278, 2404, 2302, 1461, 1944, 1989, 1924, 2624, 1919, 2346, 1517, 1401, 1938; per la realizzazione dell'intervento n. 2 nel tratto di strada Ponte dei Signori-Travagnolo, fogli 17 e 18, mappali numeri 1938, 1434, 1528, 1532 dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di riparazione dei danni causati dagli avversi eventi atmosferici alle infrastrutture viarie: 1) Sesa di Sotto-Limen di Sotto; 2) Ponte dei Signori-Travagnolo, da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A0677

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996, inerente «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere», integrato dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 febbraio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997;

Preso atto della seguente nota ministeriale n. 2204;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal parere ministeriale;

Decreta:

L'art. 43 dello statuto vigente di questo Ateneo viene così modificato:

Art. 43.

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Afferenza

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

Accesso al corso di laurea

L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione.

Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere è fissata in quattro anni.

Il numero delle annualità complessive è fissato in 19.

Il corso di laurea si articola in due bienni.

Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualità.

Il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualità.

Eventuali annualità aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dai consigli delle strutture competenti.

I consigli delle strutture competenti determineranno le modalità di passaggio dal primo al secondo biennio.

Lingue e letterature straniere

Il corso di laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).

Lo studente può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata) e di aggiungere due o tre annualità di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalità specifiche definite dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità e propedeuticità sono determinate dai singoli corsi di laurea.

Biennio comune

Il biennio comune prevede le seguenti nove annualità:

I Anno:

1. Lingua e letteratura quadriennale;
2. Lingua e letteratura triennale;
3. Storia medievale, storia moderna o storia contemporanea;

4. Disciplina del settore L09A (glottologia e linguistica);

5. Disciplina del settore L09H (didattica delle lingue moderne); in mancanza di insegnamenti del settore L09H va scelta una disciplina del settore L11A (linguistica italiana).

II Anno:

1. Lingua e letteratura quadriennale;
2. Lingua e letteratura triennale;
3. Disciplina del settore L12A (letteratura italiana);
4. Filologia della lingua e letteratura quadriennale.

Biennio di specializzazione

Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale;

processi comunicativi;

traduzione letteraria.

III Anno:

1. Lingua e letteratura quadriennale;
2. Lingua e letteratura triennale;
3. Disciplina a scelta libera.

Indirizzo filologico-letterario:

4. Filologia della lingua e letteratura triennale;
5. Disciplina dell'area lingua e letteratura quadriennale;
6. Disciplina dell'area della lingua e letteratura triennale.

Indirizzo linguistico-glottodidattico:

4. Disciplina del settore o L09H (didattica delle lingue moderne); in mancanza di insegnamenti del settore L09H va scelta una disciplina del settore L09A (glottologia e linguistica);
5. Lingua o storia della lingua relativa alla lingua e letteratura quadriennale (in mancanza di questi insegnamenti va scelta un'altra disciplina dell'area);
6. Lingua o storia della lingua relativa alla lingua e letteratura triennale (in mancanza di questi insegnamenti va scelta un'altra disciplina dell'area).

Indirizzo storico-culturale:

4. Disciplina storica del settore M01X, M02A o M04X diversa da quella scelta al 1° anno oppure storia della geografia e delle esplorazioni;
5. Disciplina dell'area della lingua e letteratura quadriennale;
6. Disciplina del settore M07A (filosofia teoretica), M07C (filosofia morale) o M07D (estetica).

Indirizzo in processi comunicativi:

4. Sociologia;
5. Sociologia della comunicazione;
6. Disciplina del settore M07A (filosofia teoretica), M07C (filosofia morale) o M07D (estetica).

Indirizzo in traduzione letteraria:

4. Teoria della letteratura;
5. Linguistica applicata;
6. Disciplina del settore M07A (filosofia teoretica), M07C (filosofia morale) o M07D (estetica).

IV Anno:

1. Lingua e letteratura quadriennale;
2. Insegnamento a scelta libera.

Indirizzo filologico-letterario:

3. Disciplina del settore L12A (letteratura italiana), L12B (letteratura italiana moderna e contemporanea), L07A (lingua e letteratura latina), L08A o L09F (filologia baltica);
4. Disciplina del settore L25A (storia dell'arte medievale), L25B (storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea), L26A (discipline dello spettacolo) o L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea).

Indirizzo linguistico-glottodidattico:

3. Disciplina del settore L11A (linguistica italiana) o M07E (filosofia del linguaggio);
4. Altra disciplina del settore L11A o disciplina del settore L09F (filologia baltica) o M13X (bibliografia e biblioteconomia).

Indirizzo storico-culturale:

3. Disciplina del settore L25A (storia dell'arte medievale), L25B (storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea), L26A (discipline dello spettacolo) o L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea);
4. Disciplina del settore L02A (storia greca), L02B (storia romana), M03A (storia delle religioni), M03B (storia del cristianesimo e delle chiese), L12A (letteratura italiana), L12B (letteratura italiana moderna e contemporanea), M07A (filosofia teoretica), M07C (filosofia morale) o M07D (estetica).

Indirizzo in processi comunicativi:

3. Disciplina del settore M10A (psicologia generale) o M11B (psicologia sociale);
4. Disciplina del settore Q05B (sociologia dei processi culturali e comunicativi).

Indirizzo in traduzione letteraria:

3. Disciplina del settore L12D (letterature comparate);
4. Disciplina del settore L25A (storia dell'arte medievale), L25B (storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea), L26A (discipline dello spettacolo) o L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporea).

Esame di laurea

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dalle strutture competenti.

Il diploma di laurea menzionerà la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata).

Dell'indirizzo seguito si farà menzione nel certificato di laurea.

Articolazione della didattica

L'impegno didattico complessivo è fissato dagli organismi competenti.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea è teorica e pratica e comprende corsi di lezione, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione degli elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato.

Di norma, ogni annualità, cui corrisponderà un corso di insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. Le facoltà possono istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli di facoltà determineranno, con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti messi a disposizione degli iscritti al primo anno.

*b)*stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventuamente della CEE. Definisce, inoltre, le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;

f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della CEE.

Corso di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, i consigli degli organismi competenti adotteranno il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facoltà indicheranno inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Le facoltà indicheranno, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti del corso di laurea a un corso di diploma universitario, le facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Norme transitorie

La presente modifica di statuto entra in vigore a partire dall'anno accademico 1997/1998, consentendo tuttavia agli iscritti di completare gli studi secondo il precedente ordinamento.

Saranno le strutture degli organi competenti a stabilire le modalità per la convalida degli esami sostenuti e per il passaggio al nuovo ordinamento, qualora gli studenti iscritti optino per questo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 29 ottobre 1997

p. *Il rettore:* SCARAVELLI

98A0810

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 30 gennaio 1998, n. 40/T.

Locazioni passive di immobili da destinare a sedi di uffici delle amministrazioni statali.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutte le amministrazioni statali

Il Dipartimento del territorio ha istituito un Osservatorio sul mercato dei valori immobiliari che, all'attualità, è aggiornato per la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio nazionale.

Attraverso tale strumento, l'amministrazione tiene costantemente sotto controllo l'andamento dei valori di mercato delle unità immobiliari, mediante un periodico aggiornamento semestrale, con riferimento ad una ripartizione del territorio comunale in zone omogenee di mercato, all'interno delle quali vi è uniformità di apprezzamento.

I valori unitari di mercato riportati nell'osservatorio sono relativi al settore delle compravendite e a quello delle locazioni ed oscillano in un intervallo di cui sono dati il minimo ed il massimo con riguardo alle principali tipologie edilizie quali ville, villini, edifici intensivi, edifici non intensivi, negozi, uffici, autorimesse.

La pubblicazione contenente i dati dell'Osservatorio è disponibile anche per le altre amministrazioni e per i privati, presso le librerie del Poligrafico dello Stato.

Con cadenza semestrale viene inoltre fornito un CD-Rom aggiornato con tutti i dati, in allegato alla rivista del Dipartimento del territorio.

Con l'Osservatorio i dipendenti uffici periferici finanziari, sono stati di fatto dotati di uno strumento rapidamente consultabile che tende, altresì, a garantire la trasparenza della attività estimale mediante un'azione preventiva di controllo.

Proprio a quest'ultimo fine, con disposizione dell'ottobre 1995, per verificare la congruità dell'ammontare pattuito delle locazioni passive della pubblica amministrazione si è affidato alla direzione centrale dei Ss.Tt.Ee. l'incarico di procedere ai relativi riscontri, con i valori unitari indicati nell'Osservatorio.

Tutte le valutazioni effettuate dagli organi tecnici del Dipartimento del territorio, con valori locativi unitari al di fuori dei valori massimi stabiliti nell'Osservatorio medesimo, vengono rinviate agli uffici periferici, affinché gli stessi provvedano a rivedere, ovvero a motivare, il giudizio espresso.

Si tratta, quindi di un'azione preventiva, il cui fine sovente si concretizza in un risparmio sugli appositi capitoli di bilancio con conseguente contenimento della spesa pubblica.

A tale riguardo corre l'obbligo di rappresentare quella che ormai è una pratica invalsa delle amministrazioni che richiedono locali per i propri uffici e che, stante la cronica indisponibilità di stabili demaniali, nella susseguente ricerca sul mercato privato, individuano di norma cespiti di notevole pregio architettonico in zone ricercate della città che non si giustificano che per pochi uffici con compiti di rappresentanza.

A motivo di quanto sopra, nei casi di immobili assunti in locazione passiva, si verifica spesso che i valori locativi unitari di mercato determinati nella relazione estimativa dell'ufficio, non rientrano nell'intervallo dei valori espressi nell'Osservatorio dei valori immobiliari, con riferimento alla zone in cui ricade l'immobile oggetto di stima.

La scelta di immobili di pregio determina l'assunzione di gravosi oneri di spesa per le locazioni passive, in aperto contrasto con l'indirizzo di contenimento della spesa pubblica, avallato anche dal disegno di legge collegato alla finanziaria di quest'anno, che prevede una rinegoziazione dei contratti di locazione delle P.A. con l'obiettivo di ridurre la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto ai canoni di locazione vigente.

Come detto tale situazione è in genere determinata dalla circostanza che:

le peculiari caratteristiche possedute dall'immobile prescelto dalla amministrazione locataria, quali le caratteristiche architettoniche e di rifinitura, l'impiantistica di cui lo stesso è dotato, risultano di norma, superiori alla media di altri immobili della medesima tipologia edilizia, cosicché conferiscono al medesimo le caratteristiche ed il tono di immobile di pregio;

gli immobili esaminati, risultano spesso ubicati in zona definita nel predetto osservatorio dei valori, come zona centrale e ricercata, i cui valori unitari di mercato risultano ovviamente elevati rispetto ad altre zone che potrebbero, invece, surrogare, con la medesima utilità, la stessa funzione demandata all'edificio prescelto.

Tali situazioni, ma certamente non le sole, determinano di fatto un aggravio economico non indifferente per lo Stato.

Sarebbe pertanto auspicabile che da parte degli organi di vertice delle amministrazioni centrali dello Stato vengano impartite opportune direttive ai propri uffici periferici perché nei casi di nuova locazione o di

rinnovo contrattuale, gli immobili individuati presentino caratteristiche intrinseche ed estrinseche tali che i relativi valori unitari rientrino nell'intervallo dei valori del predetto osservatorio.

Per il raggiungimento di tale obiettivo sarebbe d'uopo che venga consultato, in sede periferica, il competente ufficio tecnico erariale o l'ufficio del territorio.

Nei casi in cui i valori unitari di mercato relativi all'immobile non presentino valori coerenti con le indicazioni dell'osservatorio, il Dipartimento del territorio, tramite la Direzione centrale del demanio o i rispettivi organismi periferici potranno pertanto rilasciare il relativo nulla-osta alla spesa solo previo assenso delle rispettive amministrazioni centrali che valuteranno, di caso in caso, la effettiva necessità di assumere o mantenere in locazione l'immobile prescelto.

Il Ministro: VISCO

98A0849

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 27 gennaio 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Thomas Javier Zuazo Chavez, ambasciatore della Repubblica di Bolivia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 27 gennaio 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Volodymyr Yevtukh, ambasciatore di Ucraina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 27 gennaio 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Patrick Nothomb, ambasciatore del Regno del Belgio, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

98A0850

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Fondazione internazionale Fatebenefratelli», in Roma

Con decreto ministeriale del 22 gennaio 1998 la «Fondazione internazionale Fatebenefratelli», con sede in Roma, è stata autorizzata ad apportare modifiche al proprio statuto deliberate dal consiglio di amministrazione del 7 ottobre 1997.

98A0852

Erezione in ente morale dell'associazione «Missione del Sorriso», in Torino

Con decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, l'associazione «Missione del Sorriso», con sede in Torino, è stato eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto.

98A0851

Erezione in ente morale della «Fondazione Vittorino Colombo», in Milano

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1998 la «Fondazione Vittorino Colombo», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto.

98A0853

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo alla fissazione della data di decorrenza per l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese fornitrici di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992.

Si comunica che il decreto in data 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la fissazione della data di decorrenza per l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e la rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese di servizi, ai fini delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1997, è stato registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998, registro n. 1 Industria, foglio n. 3.

98A0855

Comunicato relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese

Si comunica che il decreto in data 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 1° ottobre 1997, è stato registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998, registro n. 1 Industria, foglio n. 3.

98A0854

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 febbraio 1998

Dollaro USA	1771,79
ECU	1946,49
Marco tedesco	987,73
Franco francese	294,73
Lira sterlina	2922,57
Fiorino olandese	876,26
Franco belga	47,857
Peseta spagnola	11,653
Corona danese	259,20
Lira irlandese	2474,30
Dracma greca	6,236
Escudo portoghese	9,648
Dollaro canadese	1237,20
Yen giapponese	14,277
Franco svizzero	1224,88
Scellino austriaco	140,38
Corona norvegese	237,06
Corona svedese	220,92
Marco finlandese	325,73
Dollaro australiano	1197,02

98A0954

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Eurofutura Intermediazioni S.p.a. - S.I.M., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 22 dicembre 1997, tenuta dal comitato di sorveglianza della Eurofutura Intermediazioni S.p.a. - S.I.M., con sede in Milano — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 17 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 — il rag. Angelo Antonio Villa è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 34 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Nella successiva riunione del 14 gennaio 1998, tenuta dal comitato di sorveglianza della Eurofutura Intermediazioni S.p.a. - S.I.M. — a seguito delle modifiche della composizione degli organi liquidatori della S.I.M. stessa intervenute in data 31 dicembre 1997 — il dott. Ernesto d'Agata è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 34 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

98A0856

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 1998, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani, ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1998.

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1997	Gennaio	105,1	2,6	8,3
	Febbraio	105,2	2,4	7,6
	Marzo	105,3	2,2	6,8
	Aprile	105,4	1,7	6,3
	Maggio	105,7	1,6	6,0
	Giugno	105,7	1,4	5,4
	Luglio	105,7	1,6	5,3
	Agosto	105,7	1,5	5,0
	Settembre	105,9	1,4	4,9
	Ottobre	106,2	1,6	4,6
	Novembre	106,5	1,6	4,3
	Dicembre	106,5	1,5	4,1
	Media	*105,7*	*1,7*	*5,7*
1998	Gennaio	106,8	1,6	4,3

98A0857

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale dell'Università di Trieste 30 ottobre 1997 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 12 dicembre 1997).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 60, prima colonna, dove è scritto: «Il rettore: *Delcaro*», leggasi: «Il rettore: *Borruso*».

98A0858

Comunicato relativo al decreto rettorale dell'Università di Trieste 31 ottobre 1997 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 1997).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 42, prima colonna, dove è scritto: «Il rettore: *Delcaro*», leggasi: «Il rettore: *Borruso*».

98A0859

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.